

Regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO**

**(art. 1 commi da 636 a 638 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella
G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Supplemento Ordinario n. 87)**

**Regole amministrative per l'assegnazione della concessione
e la stipula della convenzione**

INDICE

1.	CONTENUTI DEL DOCUMENTO	3
2.	OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.	SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE	3
4.	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	5
5.	CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE	8
6.	INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	9
7.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI	10
8.	OFFERTA ECONOMICA	13
9.	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	14
10.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	16
11.	GARANZIA PROVVISORIA	17
12.	GARANZIA A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE	18
13.	VERIFICA DEI REQUISITI ED ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE	19
14.	ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	21
A)	INDICE DEGLI ALLEGATI	24

1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

- 1.1. Il presente documento disciplina le modalità di selezione per l'affidamento in **concessione** dell'esercizio del **gioco del Bingo** ai sensi del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli adempimenti preordinati alla stipula della relativa **convenzione**.
- 1.2. I termini in grassetto inclusi nel presente documento assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.
- 1.3. Il **bando di gara**, le **regole amministrative**, le **regole tecniche**, il nomenclatore unico delle definizioni e lo **schema di convenzione** fanno parte integrante, sostanziale e vincolante della documentazione che regola la **procedura di selezione**.

2. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1. La **concessione** ha per oggetto l'esercizio del **gioco del Bingo** esclusivamente in rete fisica attraverso **sale** dedicate.
- 2.2. Sono aggiudicate, attraverso comparazione delle offerte economiche, 228 (duecentoventotto) **concessioni** aventi come oggetto l'esercizio e la raccolta in rete fisica del **gioco del Bingo**.
- 2.3. Le **concessioni** hanno efficacia a partire dalla data di sottoscrizione della relativa **convenzione** e hanno la durata di sei anni.
- 2.4. Nell'Allegato 5 sono riportati a titolo indicativo i principali riferimenti normativi che disciplinano l'oggetto della **concessione**.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

- 3.1 Possono partecipare alla procedura di affidamento della **concessione** le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi e le **società costituenti**.
- 3.2 La partecipazione alla procedura di affidamento in **concessione** è aperta agli **operatori di gioco** che:

- effettuano la raccolta per almeno una tipologia di gioco corrispondente o assimilabile ad una di quelle facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area monopoli – Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi (nel seguito **ADM**) in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
- possiedono tutti i requisiti e rispettano tutte le condizioni illustrate nei capitoli successivi;
- hanno conseguito ricavi complessivi, relativi all'attività di **operatore di gioco**, non inferiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, anche per il tramite di società controllanti o controllate.

Tale requisito, determinato in base al volume di raccolta medio annuo per sala degli operatori del settore, stimato in euro 1.243.825,51, risponde all'esigenza di garantire l'affidabilità economica finanziaria dei concorrenti, tenendo conto dell'interesse pubblico, e la corretta esecuzione del **gioco del Bingo**.

Il requisito di **operatore di gioco** può essere posseduto anche per il tramite di società controllanti o controllate in Italia od in un altro Stato dello Spazio economico europeo.

Nell'ipotesi in cui il **candidato** sia un soggetto costituito da meno di due anni, o si tratti di consorzi, società consortili o **società costituende** in cui una delle imprese componenti si sia costituita da meno di due anni, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata attraverso la produzione di idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Nel caso di società consortile, di consorzio o di **società costituenda** il titolo di **operatore di gioco** deve essere posseduto autonomamente da una delle imprese partecipanti che, nell'ambito del consorzio o della società, detiene una partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Tale requisito dovrà essere mantenuto fino alla sottoscrizione della **convenzione**.

Nel caso di società consortili, di consorzi o di **società costituende**, il requisito di capacità economico finanziaria ovvero il conseguimento di **ricavi** non inferiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) negli ultimi due esercizi può essere posseduto da una o, anche cumulativamente, da più delle imprese partecipanti.

- 3.3 Le società di persone, le imprese individuali, le **società costituende**, i consorzi e le società consortili di persone si impegnano espressamente a costituirsi in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, prima della sottoscrizione della **convenzione**, pena il diniego alla stipula della stessa.

Le società di capitali così costituite dovranno inoltre avere nell'oggetto sociale il riferimento esplicito all'esercizio dell'attività affidata in **concessione**.

I soggetti già aventi forma giuridica di società di capitali devono avere sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo anteriormente alla sottoscrizione della **convenzione** e modificare, eventualmente, l'oggetto sociale con il riferimento esplicito all'esercizio dell'attività affidata in **concessione**.

Nel caso di costituzione della società di capitali con sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno risultare soci tutti i soggetti che hanno presentato e sottoscritto la domanda di partecipazione alla **procedura di selezione**.

- 3.4 Per tutta la durata della procedura di affidamento in **concessione**, e comunque fino alla costituzione della società di capitali di cui al precedente paragrafo 3.3, non è consentita la sostituzione delle imprese partecipanti alla società consortile, al consorzio, alla **società costituenda**, né la riduzione o l'incremento del numero dei soggetti partecipanti, salvo autorizzazione espressa di **ADM**.

Ciascun soggetto partecipante alla società consortile, al consorzio o alla **società costituenda** dichiara espressamente ed incondizionatamente di rispondere, in solido con gli altri partecipanti, delle obbligazioni e degli impegni assunti in relazione alla procedura di affidamento in **concessione**.

- 3.5 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alla **procedura di selezione**, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

- 4.1 La partecipazione alla **procedura di selezione** dei soggetti di cui al capitolo 3 è subordinata al possesso da parte del soggetto partecipante, ovvero dei soggetti che congiuntamente partecipano alla procedura di affidamento in **concessione**, dei requisiti indicati al capitolo 3 nonché di quelli indicati nella domanda, il cui schema è riportato negli Allegati da 1 a 3 del presente documento, e nel seguito elencati:

- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, nel caso l'abbia fatto, è decorso almeno un anno dal suo accertamento definitivo e la violazione è stata rimossa;
- c) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- d) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione che ha bandito la procedura selettiva, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione medesima;
- e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, intendendosi per gravi le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) non risulta iscritto, nell'anno antecedente alla pubblicazione del **bando di gara**, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti e comunque non abbia commesso le predette violazioni;
- g) è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ove ne sussista l'obbligo, ovvero, per i cittadini stranieri o non residenti in Italia, è applicabile il disposto di cui all'articolo 39, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- h) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, risultanti dall'interrogazione di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, ovvero secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito. Si intendono per violazioni gravi quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266, o di documento equipollente conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi;
- i) è in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- j) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- k) è in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle **regole tecniche** relative alla presente **procedura di selezione**, risultante da apposita relazione sottoscritta da soggetto indipendente;
- l) è in possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale individuati dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845;
- m) non ricorrono le cause ostative previste dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i soggetti previsti da tali disposizioni normative;
- n) ai sensi dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero non risultino imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite; le stesse cause ostative valgono anche per i soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale o patrimonio, da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione alla gara opera anche nel caso in cui la condanna ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato;
- o) non ha presentato, direttamente o in altra e diversa forma, più domande di partecipazione;
- p) non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla **procedura di selezione**, italiani o esteri, in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, le quali comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e dichiarati di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero, dichiarati di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima **procedura di selezione** di soggetti che si trovano, rispetto al **candidato**, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, le quali comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, dichiararsi di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima **procedura di selezione** di soggetti che si trovano, rispetto al **candidato** medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, le quali comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente.

I requisiti di cui alle lettere precedenti sono dimostrati con le modalità di cui all'articolo 38, commi 2, 4 e 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, per i **candidati** non stabiliti in Italia, sono applicabili le disposizioni di cui al predetto articolo 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ai fini dell'accertamento dei requisiti.

- 4.2 Il requisito di cui alla lettera k) del precedente paragrafo 4.1 può essere posseduto anche tramite i soggetti controllanti o controllati ovvero, nel caso di società consortili, consorzi o **società costituende**, tramite una o più delle imprese partecipanti.

In caso di partecipazione alla **procedura di selezione** di società consortili, consorzi o **società costituende**, tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.1, con esclusione di quello di cui alla lettera k), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti.

5. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla **procedura di selezione** dei soggetti di cui al capitolo 3 è subordinata anche alla sussistenza delle condizioni e all'assolvimento degli oneri di seguito riportati:

- a) insussistenza di posizioni debitorie, definitivamente accertate, di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), nei confronti di **ADM** relativamente a concessioni precedentemente acquisite aventi ad oggetto l'esercizio, tramite rete fisica o a distanza od entrambe, del **gioco del Bingo** compreso l'omesso versamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) esercizio dell'attività di **operatore di gioco** con un ammontare complessivo di **ricavi** derivanti da tale attività non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- c) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, comprovata da dichiarazione del soggetto partecipante, resa nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o da attestazione di un organo tecnico abilitato ovvero da attestazione di un organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita;

- d) impegno a mettere a disposizione della società di capitali di cui al paragrafo 3.3, per tutta la durata della **concessione** e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7, dello **schema di convenzione**, le risorse tecniche ed economiche necessarie all'esercizio del **gioco del Bingo** oggetto della presente **procedura di selezione**;
- e) impegno a prevedere, nello statuto della società di capitali di cui al paragrafo 3.3, idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, l'ulteriore impegno a prevedere speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, impegno a prevedere requisiti di indipendenza, definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- f) impegno a comunicare tempestivamente ad **ADM**, per ottenerne la preventiva approvazione, ogni variazione societaria o nuovo elemento, che dovesse intervenire nel corso della **procedura di selezione** sino alla sottoscrizione della **convenzione**, che incida sulle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione o nella documentazione ad essa allegata.

6. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

- 6.1 I documenti necessari per partecipare alla **procedura di selezione** sono disponibili sul sito www.aams.gov.it.
- 6.2 All'indirizzo di posta elettronica monopoli.gara.bingo@pec.aams.it può essere richiesto ogni ulteriore chiarimento circa la **procedura di selezione** fino al 3 ottobre 2014. Le richieste di chiarimento devono essere effettuate in lingua italiana e devono riportare l'indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere la risposta, nonché il nominativo di un referente del soggetto che intende partecipare alla **procedura di selezione** ed il relativo recapito telefonico. **ADM** provvede ad inviare le risposte in lingua italiana, dal lunedì al venerdì, mediante posta elettronica nonché, al fine di renderle note a tutti i soggetti che ne abbiano interesse, a pubblicarle in forma impersonale sul sito www.aams.gov.it.

ADM si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per essa o per i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo precontrattuale, di selezionare le richieste di chiarimento alle quali dare risposta e di fornire risposte comuni a richieste di chiarimento riferite agli stessi contenuti.

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI

- 7.1 I soggetti partecipanti alla **procedura di selezione** sono tenuti a presentare, con le modalità e nei termini indicati nel capitolo 10, la domanda di partecipazione che deve essere sottoscritta per accettazione in originale dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri e redatta in lingua italiana. A seconda del soggetto che chiede di partecipare alla procedura di affidamento in **concessione**, la suddetta domanda di partecipazione deve essere conforme allo "*Schema di domanda di partecipazione*", di cui agli Allegati 1, 2, e 3, resi disponibili da **ADM** sul proprio sito istituzionale.
- 7.2 Nel caso dei consorzi, la domanda di partecipazione alla **procedura di selezione** deve essere sottoscritta dal o dai soggetti di ciascuna impresa partecipante al consorzio che ne hanno il potere. Nel caso di società consortili e di **società costituenti**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti muniti dei necessari poteri.
- 7.3 La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dei seguenti allegati, ed inserita con gli stessi nella busta A contenuta nel plico di cui al capitolo 10:
- a) idonea documentazione da cui risultino i poteri alla sottoscrizione degli atti di cui alla **procedura di selezione**, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
 - b) **bando di gara, regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, regole tecniche per la gestione della concessione**, nomenclatore unico delle definizioni, **schema di convenzione**, sottoscritti in originale, inclusi gli allegati, da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata; la sottoscrizione costituisce dichiarazione, da parte del soggetto partecipante, di ben conoscere ed intendere integralmente la documentazione sottoscritta avendola esaminata in ogni sua parte, accettando, senza riserve ed incondizionatamente, tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in essa contenuti;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo e, se previsto, dello statuto del soggetto partecipante, nel caso di società di persone, di società di capitali, di società consortile o di consorzio, ovvero di ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di **società costituenda**;
 - d) idoneo documento comprovante che il soggetto partecipante è un **operatore di gioco** che effettua in Italia la raccolta per almeno una tipologia di gioco corrispondente o assimilabile ad una di quelle facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da **ADM**, ovvero idoneo documento equipollente rilasciato secondo le disposizioni vigenti nel relativo ordinamento, per i partecipanti che svolgono l'attività di **operatore di gioco** in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;

- e) idonea documentazione comprovante il conseguimento, negli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di **ricavi** almeno pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) o le dichiarazioni bancarie nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 3.2;
- f) idonea relazione, sottoscritta da un qualificato soggetto indipendente, comprovante che il **candidato**, anche per il tramite di una società controllante o controllata, è in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle **regole tecniche** relative alla presente **procedura di selezione**;
- g) fotocopia del documento d'identità di tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
- h) idonea documentazione di uno o più istituti bancari o assicurativi attestante la costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla **procedura di selezione** di cui al successivo capitolo 11;
- i) la ricevuta in originale del versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ovvero copia autentica della stessa unitamente a copia di un documento di identità come specificato al capitolo 9;
- j) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante del soggetto partecipante, della residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, ovvero, in alternativa, la medesima attestazione da parte di un organo tecnico abilitato o di un Organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita;
- k) documento contenente, a norma dell'articolo 24, commi 24 e 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al soggetto partecipante che dovrà essere costituito in forma di società di capitali o al soggetto estero costituito in forma assimilabile alle società di capitali:
 - i. generalità degli amministratori con specifica indicazione del/i legale/i rappresentante/i; nel caso di consorzi o di società consortili, generalità dei medesimi soggetti per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- ii. generalità dei direttori tecnici, dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
 - iii. generalità del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;
 - iv. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;
 - v. generalità dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - vi. generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa nel caso di società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato;
 - vii. estremi delle imprese partecipanti a **società costituende**, anche se residenti all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - viii. generalità dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che siano socie delle società personali;
 - ix. nominativo ed estremi identificativi dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, che detengano, anche nell'ambito dell'eventuale catena societaria, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento);
 - x. estremi del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione della o delle società socie, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale/i società nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nell'ipotesi in cui le società di capitali concorrenti siano partecipate da soci persone fisiche che detengano una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale o del patrimonio mediante altre società di capitali; gli estremi sono richiesti anche per il coniuge non separato dei soggetti suindicati;
 - xi. estremi dei familiari conviventi di tutti i soggetti di cui ai punti da i. a x.;
- l) l'eventuale documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, di cui al paragrafo 3.5;

- m) dichiarazione di impegno ad allestire per il collaudo, entro il termine perentorio di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di pubblicazione degli aggiudicatari secondo le modalità di cui al paragrafo 13.6, la **sala** completamente attrezzata e funzionante secondo quanto stabilito dalle **regole tecniche**;
 - n) dichiarazione di impegno ad avviare l'attività oggetto di **concessione** presso la **sala** entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della **convenzione**.
- 7.4 Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui ai punti a), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m) e n), qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente.
- 7.5 Resta salva la facoltà di **ADM** di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione ed i relativi allegati.
- 7.6 I documenti di cui alle lettere a), b), c), g), k), m) e n) del paragrafo 7.3 devono essere presentati dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla società consortile, al consorzio o alla **società costituenda**.
- La garanzia provvisoria di cui al successivo capitolo 11 deve essere prestata a nome di tutte le imprese costituenti la società consortile, il consorzio o la **società costituenda**.
- 7.7 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", **ADM**, quale titolare del trattamento dei dati forniti nella domanda di partecipazione, informa i soggetti partecipanti che tali dati vengono utilizzati ai soli fini della partecipazione alla procedura di affidamento in **concessione** e che tali dati vengono trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata, i soggetti partecipanti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

8. OFFERTA ECONOMICA

- 8.1 I **candidati** sono tenuti a presentare, pena l'esclusione, nella busta B, con le modalità e nei termini di cui al capitolo 10:

- a) la dichiarazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, con cui il **candidato** formula l'offerta economica, redatta in lingua italiana e in conformità allo "*Schema di dichiarazione di offerta economica*", di cui all'allegato 4 a seconda del soggetto che chiede di partecipare alla **procedura di selezione**; in tale allegato il **candidato** e tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dei relativi allegati sono tenuti a dichiarare per iscritto che l'offerta economica è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, e rimarrà valida ed efficace per il periodo di un anno a partire dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione;
- b) l'offerta economica su supporto informatico, predisposta inserendo l'offerta economica riferita alle **concessioni** richieste, osservando le istruzioni pubblicate sul sito www.aams.gov.it;
- c) l'offerta economica su supporto cartaceo, predisposta attraverso la stampa del contenuto del supporto informatico di cui alla precedente lettera b), da sottoscrivere, a pena di esclusione, in originale da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
- d) la ricevuta in originale del versamento ad **ADM** della metà dell'offerta economica complessiva; il versamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.2, lettera b).

8.2 La base d'asta è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna **concessione**. Non sono ammesse offerte di importo inferiore alla base d'asta, nel qual caso vengono considerate nulle. Le offerte sono espresse in euro, arrotondate all'unità.

8.3 In caso di discordanza tra il contenuto del supporto informatico e quello del supporto cartaceo, è da considerare valido quanto riportato sul supporto cartaceo.

9. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

9.1. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare, inserita nella busta A, la ricevuta in originale del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 21 dicembre 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un documento di identità che nel caso di società è quello del legale rappresentante.

- 9.2. I soggetti partecipanti, ai fini del versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi online al “servizio di riscossione”, disponibile sul sito www.autoritalavoripubblici.it dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. Il pagamento del contributo, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), deve essere effettuato entro la data della presentazione della domanda.

Per effettuare il pagamento gli operatori economici dovranno collegarsi al servizio con le credenziali da questi rilasciate e inserire il codice CIG, che per la presente **procedura di selezione** è: 5862397B09. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti di vendita convenzionati. Sono quindi consentite due modalità di pagamento:

- online, mediante carta di credito,
- in contanti, presso i punti autorizzati al pagamento di bollette e bollettini con il modello rilasciato dal “servizio di riscossione” dell’AVCP.

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare alla documentazione copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino ovvero ricevuta di pagamento online), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. L’omesso versamento del contributo è causa di esclusione dalla **procedura di selezione**.

- 9.3. Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale di versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
- 9.4. Per ulteriori raggugli è possibile accedere al sito web www.avcp.it, nel quale sono disponibili le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266” in vigore dal 1/1/2011.

Per informazioni e chiarimenti è attivo il servizio di Help Desk dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al numero verde 800-896936 e all’indirizzo e-mail assistenza.riscossione@avcp.it.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 10.1 L'amministrazione concedente è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area monopoli – Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi (**ADM**). La struttura organizzativa responsabile è la Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi. Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dirigente dell'Ufficio Bingo.
- 10.2 Per partecipare alla procedura di affidamento in **concessione** il soggetto partecipante deve far pervenire, a pena di esclusione, a propria cura, spese e rischi, giuridici ed economici, un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato con ceralacca, ovvero chiuso con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: *“Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio del gioco del Bingo”*.
- 10.3 Il plico, di cui al precedente paragrafo, deve pervenire al seguente indirizzo:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -

Area monopoli -

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

Ufficio Bingo

Via della Luce, 34/a bis – 00153 Roma – Italia.

mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati, agenzie di recapito, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, oppure a mano, a partire dal 1° settembre 2014.

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre le ore 17.00 del 21 ottobre 2014, termine da intendersi perentorio.

- 10.4 Il plico deve contenere, a pena di esclusione, due buste, denominate rispettivamente “A” e “B”, a loro volta chiuse, controfirmate su entrambi i lembi e sigillate con ceralacca ovvero chiuse con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
- A. *“Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio del gioco del Bingo – busta A”*
- B. *“Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio del gioco del Bingo – busta B”*

Nella busta “A” deve essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e la documentazione allegata, di cui al capitolo 7.

Nella busta "B" devono essere inserite, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica, il cui schema è riportato nell'allegato 4 alle presenti **regole amministrative**, il supporto informatico di cui al paragrafo 8.1, la stampa cartacea del contenuto dello stesso, la ricevuta in originale del versamento ad **ADM**, da parte dei **candidati**, dell'importo di cui al precedente paragrafo 8.1, lettera d).

- 10.5 La consegna a mano della domanda e dei relativi allegati potrà avvenire esclusivamente il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; il mercoledì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In tal caso è contestualmente rilasciata al latore, da parte di **ADM**, apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora di consegna e del numero progressivo di presentazione.
- 10.6 La ricezione della domanda è annotata, nel giorno stesso in cui essa ha luogo, in apposito elenco, tenuto anche con modalità informatiche.

L'invio della domanda rimane a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di **ADM** nel caso in cui la domanda stessa, indipendentemente dalla modalità di invio utilizzata, non pervenga all'Amministrazione entro il termine indicato al paragrafo 10.3.

11. GARANZIA PROVVISORIA

- 11.1 La garanzia provvisoria garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino alla sottoscrizione della **convenzione**.
- 11.2 Il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, ad allegare alla domanda di partecipazione, inserendolo all'interno della busta A, l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazioni iscritte nell'elenco IVASS delle imprese abilitate, a beneficio di **ADM**, nella forma della garanzia autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
- 11.3 In analogia con gli importi stabiliti in occasione delle pregresse procedure selettive relative a tipologie di giochi pubblici aventi caratteristiche similari, l'importo della garanzia provvisoria è fissato in euro 60.000,00 (sessantamila/00) per ciascuna **concessione** di cui si chiede l'assegnazione.

- 11.4 La garanzia provvisoria deve avere, a pena di esclusione, efficacia e validità per un periodo di un anno dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda di partecipazione e deve prevedere l'obbligo dell'emittente di rinnovarla, su richiesta di **ADM**, qualora la sottoscrizione della **convenzione** non avvenga entro il detto termine, fino alla data della sottoscrizione medesima. Nel caso di **società costituenda**, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti che ne fanno parte.
- 11.5 La garanzia provvisoria è svincolata:
- a) in caso di mancato superamento della verifica dei requisiti di cui al capitolo 13, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'elenco dei soggetti ammessi alla comparazione delle offerte economiche;
 - b) in caso di mancata aggiudicazione di una o più delle **concessioni** richieste, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco definitivo delle **concessioni** assegnate con l'indicazione dei relativi assegnatari;
 - c) in caso di aggiudicazione di una o più **concessioni** entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della relativa **convenzione**.

12. GARANZIA A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE

- 12.1 Il **concessionario** presta la garanzia definitiva, di cui all'articolo 15 dello **schema di convenzione**, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
- 12.2 Costituisce oggetto di tale garanzia il corretto adempimento degli obblighi relativi all'esercizio del **gioco del Bingo**. Tale garanzia, da presentare per la sottoscrizione della **convenzione**, copre i seguenti obblighi: il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle **regole tecniche**, l'assolvimento da parte del **concessionario** di tutte le obbligazioni convenzionali comprese quelle nei confronti dei giocatori, il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei livelli di servizio, il tempestivo ed esatto versamento del prelievo erariale, del compenso dell'**affidatario del controllo centralizzato del gioco** nonché di eventuali penali e sanzioni e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia del **gioco del Bingo** per tutta la durata della **concessione** e del periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7, dello **schema di convenzione**.

- 12.3 L'importo di detta garanzia, la sua durata e le ulteriori caratteristiche e modalità, anche di svincolo, sono riportate nel citato articolo 15 dello **schema di convenzione**.

13. VERIFICA DEI REQUISITI ED ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

- 13.1 La **procedura di selezione** è avviata il giorno 5 novembre 2014, alle ore 10.30, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in luogo che sarà successivamente comunicato, con l'apertura dei plichi previsti al paragrafo 10.2 e delle sole buste "A" in essi contenute a cura della Commissione di selezione, istituita allo scopo e designata dal Vicedirettore di **ADM** con apposito provvedimento conforme alle disposizioni di cui all'articolo 84, commi 4 e 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. È ammesso ad assistere all'apertura dei plichi, per ciascun **candidato**, un legale rappresentante, ovvero un suo incaricato munito di specifica delega.
- 13.2 La Commissione di selezione, in una o più sedute, procede, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione, all'esame della documentazione di cui al capitolo 7, nonché alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai capitoli 3, 4, 5 e 7 e indicati negli allegati 1, 2, e 3. Su tale base individua i soggetti che hanno titolo a partecipare alla comparazione delle offerte economiche per l'aggiudicazione delle **concessioni**, il cui elenco è pubblicato sul sito www.aams.gov.it.
- La Commissione di selezione potrà invitare i **candidati** a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, entro i termini perentori da essa fissati; in tal caso, i termini di conclusione del procedimento sono sospesi fino alla data della medesima regolarizzazione.
- 13.3 Nello stesso elenco è indicato il luogo e la data dell'apertura della busta "B" contenente l'offerta economica. Per ciascun **candidato** ammesso alla comparazione delle offerte economiche, può assistere all'apertura della busta "B" un legale rappresentante ovvero un suo incaricato munito di specifica delega.
- 13.4 La Commissione di selezione aggiudica le **concessioni** secondo il criterio dell'offerta più elevata con la seguente procedura:
- a) verifica, per ciascun **candidato**, della perfetta coincidenza dell'importo dell'offerta economica presentata per ciascuna **concessione** richiesta nel supporto informatico e nel supporto cartaceo di cui alla busta "B"; applicazione del criterio della prevalenza dell'importo dichiarato nel supporto cartaceo;

- b) predisposizione dell'elenco contenente le offerte pervenute dai soggetti ammessi alla comparazione delle offerte economiche; tale elenco è redatto in ordine decrescente d'importo;
 - c) assegnazione provvisoria delle **concessioni** a partire dall'offerta economicamente più elevata, e così via a decrescere fino ad esaurimento del numero delle **concessioni** aggiudicabili;
 - d) nel caso in cui non sia possibile completare l'assegnazione delle **concessioni** secondo il criterio di cui alla precedente lettera c), in quanto risulta presente un numero di offerte di pari importo superiore alle **concessioni** ancora disponibili, la Commissione di selezione completerà l'aggiudicazione mediante sorteggio, le cui modalità saranno preventivamente stabilite da **ADM**. Per ciascun **candidato** è ammesso ad assistere all'aggiudicazione un legale rappresentante ovvero un suo incaricato munito di specifica delega.
- 13.5 Al termine della procedura descritta al precedente paragrafo 13.4, la Commissione di selezione consegna ad **ADM** l'elenco dei **candidati** assegnatari.
- 13.6 **ADM** aggiudica le **concessioni** e pubblica l'elenco degli aggiudicatari sul sito web www.aams.gov.it.

Ogni aggiudicatario è tenuto a rimborsare ad **ADM**, in proporzione alle **concessioni** che si è aggiudicato, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 66, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

- 13.7 Gli aggiudicatari completano l'**attivazione della sala** e presentano domanda di collaudo ad **ADM**, insieme alla **relazione tecnica**, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente paragrafo 13.6.

Gli aggiudicatari già titolari di una o più concessioni per l'esercizio del **gioco del Bingo** in scadenza negli anni 2013 e 2014 in sede di domanda di collaudo indicano, per ogni **concessione** aggiudicata, l'ubicazione della **sala** ed, in ordine di preferenza, gli estremi della concessione precedentemente esercitata che dovrà cessare l'attività all'atto della stipula relativa alla medesima **concessione** aggiudicata.

A conclusione della procedura di stipula di tutte le **concessioni** aggiudicate in capo al predetto **concessionario**, lo stesso cesserà l'esercizio di tutte le residue concessioni per le quali si è avvalso della proroga di cui all'articolo 1, comma 636, della Legge n. 147/2013.

14. ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

- 14.1 La stipula della **convenzione** che perfeziona la procedura di affidamento della **concessione** è successiva alla comunicazione di aggiudicazione da parte di **ADM**, nelle forme di cui al paragrafo 13.6, e al superamento con esito positivo del collaudo. Entro 15 giorni dalla stipula il **concessionario** avvia l'attività di conduzione della **sala**.
- 14.2 La sottoscrizione della **convenzione** è subordinata alla presentazione ad **ADM**:
- a) della documentazione comprovante la prestazione, ad esclusivo favore di **ADM**, della garanzia di cui al capitolo 12;
 - b) della ricevuta in originale del versamento ad **ADM** della residua parte ancora dovuta del corrispettivo pari all'ammontare dell'offerta economica presentata. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo V, capitolo 2340 e la seguente causale: *“Entrate derivanti dalla partecipazione alla procedura selettiva per l'affidamento delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo tramite rete fisica”*;
 - c) della copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società di capitali, costituita ai sensi del paragrafo 3.3, esclusivamente per i soggetti che hanno partecipato alla **procedura di selezione** come imprese individuali, società di persone, società consortili di persone o **società costituende** nonché degli atti di conferimento dei poteri al legale rappresentante della società che sottoscrive la **convenzione**;
 - d) della dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che tutti i componenti dell'organo di amministrazione e i rappresentanti legali, nonché gli altri soggetti indicati nell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonché nell'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, residenti in Italia, non sono iscritti nel casellario dell'autorità giudiziaria competente del luogo di residenza e che non esistono carichi pendenti nei loro confronti. Nel caso in cui gli stessi soggetti siano residenti all'estero, devono essere prodotto un atto o una dichiarazione equipollente;

- e) della dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente, con indicazione del relativo numero d'iscrizione, sia per la società di capitali aggiudicataria che per le eventuali società di capitali socie della stessa con una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento). Nell'ipotesi in cui soci persone fisiche detengano una partecipazione superiore alla predetta soglia del 2% (due per cento) mediante altre società di capitali, deve essere anche comunicato il numero di iscrizione di queste ultime, al fine dei controlli nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 24, comma 24, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le imprese non residenti in Italia devono produrre analoga dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
 - f) della comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
 - g) della dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società presso gli istituti previdenziali con relativo numero di iscrizione. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia si dovrà produrre una dichiarazione equipollente;
 - h) della eventuale documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010 di cui al paragrafo 3.5;
 - i) di tre esemplari dello **schema di convenzione**, compilati soltanto nel frontespizio ed esclusivamente nella parte relativa alla società, sottoscritti per esteso in ogni pagina, compresi gli allegati, e con specifica sottoscrizione dell'elenco delle clausole di cui all'articolo 1341, comma 2, del codice civile. Tali esemplari saranno completati, datati e controfirmati dal rappresentante di **ADM**.
- 14.3 Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui al paragrafo 14.2, qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione, in lingua italiana, resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente.
- 14.4 La documentazione indicata al presente capitolo deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario entro trenta giorni lavorativi successivi al superamento del **collaudo**, fermo restando che, ove tale termine non venga rispettato, ovvero il soggetto non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, la **concessione** non è assegnata ed è escussa la garanzia provvisoria di cui al capitolo 11.

E' fatta salva la facoltà di **ADM** di sottoporre le dichiarazioni presentate ai dovuti controlli, anche a campione, circa la loro veridicità. **ADM** può richiedere, ai fini della sottoscrizione della **convenzione**, il rilascio di ulteriore documentazione ad integrazione di quanto inviato, ovvero la regolarizzazione della documentazione prodotta.

- 14.5 In caso di mancata assegnazione della **concessione** ad un soggetto aggiudicatario, le **concessioni** rese disponibili potranno essere assegnate, a discrezione di **ADM**, ad altri soggetti ammessi alla comparazione delle offerte economiche, con le stesse modalità indicate al paragrafo 13.4.
- 14.6 Al termine della procedura di stipula della **convenzione**, **ADM** provvede alla pubblicazione sul sito web www.aams.gov.it dell'**elenco dei concessionari**.

a) INDICE DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1	SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DA IMPRESA INDIVIDUALE, SOCIETÀ DI PERSONE O SOCIETÀ DI CAPITALI
ALLEGATO 2	SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DA CONSORZIO O DA SOCIETÀ CONSORTILE
ALLEGATO 3	SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DA SOCIETÀ COSTITUENDA
ALLEGATO 4	SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLE SALE
ALLEGATO 5	RIFERIMENTI NORMATIVI